

**Emendamento 333**

**Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas**  
a nome del gruppo EFDD

**Relazione****A8-0048/2017****Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

**Proposta di regolamento****Considerando 20 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

*(20 bis) Al fine di garantire che tutti i dati derivanti dalle prove di omologazione a livello nazionale siano veritieri e di prevenire potenziali manipolazioni, la Commissione europea dovrebbe istituire un'Autorità europea di vigilanza dei veicoli (EVSA) conferendo la competenza in materia a uno dei suoi organismi esistenti. I servizi tecnici dell'EVSA dovrebbero essere istituiti all'interno dei laboratori del Centro comune di ricerca e, se del caso, potrebbero essere realizzati mediante le tariffe imposte ai costruttori di automobili, proporzionate al prezzo di vendita dei veicoli e calcolate in modo tale da non incidere in maniera significativa sul prezzo in questione. L'EVSA dovrebbe effettuare controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni. Detti controlli dovrebbero essere effettuati su almeno il 20 % del numero di modelli immessi sul mercato europeo nell'anno precedente, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti. L'esito di tali prove dovrebbe essere*

*interamente disponibile al pubblico  
attraverso il sito web della Commissione  
europea.*

Or. en

### *Motivazione*

*In molti paesi europei il legame politico tra i costruttori di automobili e i governi è diventato inconfutabile dopo lo scoppio dello scandalo dieseldgate. Il testo approvato dalla commissione IMCO stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di controllare il 20 % dei nuovi modelli immessi sul mercato. Ciò rende molto più difficile per i costruttori di automobili manipolare le emissioni, ma, al fine di consolidare il sistema di monitoraggio e impedire frodi ai danni di cittadini, è necessario un organismo terzo e indipendente a livello europeo, che possa verificare le prove di omologazione effettuate a livello nazionale.*

**Emendamento 334**

**Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas**  
a nome del gruppo EFDD

**Relazione****A8-0048/2017****Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

**Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano **controlli** regolari per verificare **la conformità dei** veicoli, **dei** sistemi, **dei** componenti e **delle** entità tecniche **ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché** prove di laboratorio **sulla base di campioni statisticamente rilevanti.** Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, **dei** reclami e di altre informazioni.

*Emendamento*

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano **prove e ispezioni** regolari **secondo i programmi nazionali annuali approvati conformemente ai paragrafi 2 e 3** per verificare **che i** veicoli, **i** sistemi, **i** componenti e **le** entità tecniche **siano conformi all'omologazione e alla legislazione applicabile. Dette prove e ispezioni sono effettuate anche tramite prove di laboratorio e prove sulle emissioni reali di guida, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono accompagnate da controlli documentali. Le autorità garantiscono che le vetture sottoposte ai test di omologazione rispecchino esattamente quelle che verranno emesse sul mercato. Gli Stati membri eseguono prove o ispezioni su base annuale su un numero di tipi pari almeno al 20% del numero di tipi immessi sul mercato nel loro territorio nell'anno precedente.** Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, **di** reclami **comprovati** e di altre informazioni **pertinenti, compresi i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni dei**

*controlli tecnici periodici e del  
telerilevamento stradale.*

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento supplementare all'emendamento 77 della commissione IMCO.*

29.3.2017

A8-0048/335

### **Emendamento 335**

**Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas**  
a nome del gruppo EFDD

### **Relazione**

**A8-0048/2017**

### **Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per svolgere i compiti tecnici, come le prove o le ispezioni, le autorità di vigilanza del mercato possono affidarsi a organizzazioni indipendenti che eseguono le prove. La responsabilità dei risultati rimane in capo all'autorità di vigilanza del mercato. Qualora ai fini del presente articolo siano utilizzati servizi tecnici, le autorità di vigilanza del mercato assicurano il ricorso a un servizio tecnico diverso da quello che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria. È opportuno rendere incompatibile il supporto tecnico fornito ai costruttori con il supporto tecnico alle autorità di omologazione nazionali.***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento supplementare all'emendamento 78 della commissione IMCO.*

AM\1121941IT.docx

PE598.565v01-00

29.3.2017

A8-0048/336

### **Emendamento 336**

**Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas**  
a nome del gruppo EFDD

### **Relazione**

**A8-0048/2017**

#### **Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

**La Commissione** organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su *scala adeguata*, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni.

#### *Emendamento*

**L'Autorità europea di vigilanza dei veicoli (EVSA), mediante i laboratori del Centro comune di ricerca**, organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su **almeno il 20 % del numero di modelli immessi sul mercato europeo nell'anno precedente**, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni.

*(In caso di approvazione, l'emendamento dovrebbe applicarsi orizzontalmente a tutto il testo, segnatamente agli articoli 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 71 e 90).*

Or. en

#### *Motivazione*

*Emendamento supplementare all'emendamento 91 della commissione IMCO.*

AM\1121941IT.docx

PE598.565v01-00

29.3.2017

A8-0048/337

**Emendamento 337**

**Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas**  
a nome del gruppo EFDD

**Relazione**

**A8-0048/2017**

**Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Per ogni veicolo immesso sul mercato dell'Unione europea, il costruttore corrisponde all'EVSA una somma proporzionata al prezzo di vendita del veicolo e calcolata in modo tale da non incidere in maniera significativa sul prezzo in questione. Tali tariffe sono imposte in conformità all'articolo 30, paragrafo 2.***

Or. en

29.3.2017

A8-0048/338

### **Emendamento 338**

**Marco Zullo, Rolandas Paksas**

a nome del gruppo EFDD

### **Relazione**

**A8-0048/2017**

**Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 76**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 76*

*soppresso*

*Servizi tecnici interni del costruttore*

**1. Un servizio tecnico interno di un costruttore può essere designato per le attività della categoria A di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), esclusivamente per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XV. Un servizio tecnico interno costituisce una parte separata e distinta dell'impresa del costruttore e non partecipa alla progettazione, alla costruzione, alla fornitura o alla manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche sottoposti alla sua valutazione.**

**2. Un servizio tecnico interno soddisfa le seguenti prescrizioni:**

**(a) è stato accreditato da un organismo di accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 e in conformità all'allegato V, appendici 1 e 2, del presente regolamento;**

**(b) è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispone, all'interno dell'impresa del costruttore di cui fa parte,**

AM\1121941IT.docx

PE598.565v01-00



*di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità all'organismo di accreditamento nazionale pertinente;*

*(c) né il servizio tecnico interno né il suo personale sono impegnati in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza o la loro integrità a svolgere le attività per le quali sono stati designati;*

*(d) fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa del costruttore di cui fa parte.*

*3. Non è necessario notificare un servizio tecnico interno alla Commissione ai fini dell'articolo 78, ma il costruttore della cui impresa fa parte o l'organismo di accreditamento nazionale trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all'autorità di omologazione, su richiesta di quest'ultima.*

*4. Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano l'allegato XV al fine di aggiornare l'elenco degli atti normativi e delle restrizioni ivi contenuto.*

Or. en